



COMUNE DI ARZACHENA

Provincia di Sassari

Zona omogenea Olbia - Tempio

Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio
Ambiente

ORDINANZA N°129 DEL 18/12/2018

Oggetto: **ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA.**

IL SINDACO

VISTA la nota pervenuta in data 18.12.2018 Prot. n. 51493, della ARST Trasporti Regionali della Sardegna, inerente il taglio di rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria;

VISTI:

- l'**art. 52 del DPR n. 753 del 1980** recita: "Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri 6 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri 2 dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri 4 non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri 2. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei ... OMISSIS...";
- l'**art. 55 del DPR n. 753 del 1980** recita: "I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri 50 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale ... OMISSIS...";

CONSIDERATI i rischi di possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto, che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo per la circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e per la regolarità stessa; visto lo Statuto Comunale e gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267; vista la L. n. 689/81 e successive modificazione;

CONSIDERATA la presenza in aree private adiacenti le linee ferroviarie, di rami ed alberi che potrebbe creare la caduta degli stessi sulle linee ferroviarie causando possibile pericolo per l'incolumità pubblica e/o un'interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

RILEVATA l'urgenza di provvedere al taglio dei rami e degli alberi da parte dei proprietari di tali aree, soprattutto a seguito dei recenti fenomeni metereologici;

RITENUTO di dover intervenire con urgenza, per la tutela della incolumità pubblica, a garanzia del pubblico esercizio ferroviario e nel rispetto della normativa vigente;

VISTE le norme del D.P.R. 11.07.1970 n. 753 "Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";

VISTO il T.U. degli EE.LL., D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

A tutti i proprietari di aree adiacenti/confinanti con le linee ferroviarie, di tagliare rami, siepi ed alberi che potrebbero, in caso di caduta interferire con l'infrastruttura, creando pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario.

AVVERTE

Che, nel rispetto del D.P.R. 753/1980, art. 52 e 55, lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prescritta dall'art. 63 del medesimo Decreto;

Chiunque non ottemperi alle prescrizioni della presente Ordinanza, sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00 secondo le procedure sanzionatorie previste dalla Legge n. 689 del 24.11.1981 e successive modifiche ed integrazioni;

Per quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza, si rinvia alla normativa vigente in materia.

DEMANDA

Alla Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia, la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni della presente Ordinanza.

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i. che avverso il presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il TAR entro 60 (sessanta) giorni e in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notificazione del presente atto.

DISPONE

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e nel sito internet Istituzionale www.comunearzachena.gov.it;

Che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- all'Ufficio Messi Comunali per provvedere alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line;
- al Comando Stazione Carabinieri Arzachena – Porto Cervo;
- alla Polizia di Stato di Cannigione;
- all'Ufficio di Polizia Locale - Sede;
- all'Ufficio Territoriale del Governo;
- alla Questura;
- alla ARST – Trasporti Regionali della Sardegna.

IL SINDACO
Avv. Roberto Ragnedda

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ed ii., sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

